

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2627}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELINI, TATARELLA, DOTTI, MOIOLI VIGANÒ, GIOVANARDI, GUBETTI, PERALE, BERTUCCI, MAMMOLA, MELE, CERULLO, NICCOLINI, ALIPRANDI, VALENTI, TADDEI, BENETTO RAVETTO, BONATO, BARESI, TANZILLI, PERETTI, SCOCA, TRINCA, BACCINI, MITOLO, FUGAMALLI CARULLI, MONTANARI, SIGONA, SPARACINO, DEL NOCE, LAVAGNINI, FLORESTA, CACCAVALE, GODINO, MASTRANGELO, CALDERISI, TARADASH, CECCHI, de GHISLANZONI CARDOLI, VINCENZO BIANCHI, CHIESA, DI MUCCIO, VALDUCCI, GRAMAZIO, SOSPIRI, NAPOLI, BENEDETTI VALENTINI, ARDICA, STORACE, PITZALIS, DELL'UTRI, MORSELLI, AMORUSO, VENEZIA, SELVA, VALENSISE, BIONDI, LANTELLA, SANZA

Modifiche alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, in materia di procedura elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Presentata il 1° giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spettacolo offerto dallo scrutinio delle elezioni regionali del 23 aprile 1995 è stato qualcosa di avvilente. Mai si era verificato in passato uno sfascio di tale dimensione dovuto sia alla complessità della modalità di voto sia all'impreparazione e all'ignoranza di molti presidenti di seggio e di scrutatori: l'espressione del voto, diritto sacrosanto in

uno Stato democratico, stravolta e attribuita con criteri della dea bendata; il principio della fortuna ha trionfato sovrano nel gonfiare le liste, a cui andavano a pioggia i voti espressi da elettori ignari della sorte che sarebbe toccata al loro voto, mentre migliaia di schede, regolare manifestazione di volontà degli elettori, venivano considerate nulle.

È principio di costituzionalismo democratico che il voto debba essere tutelato così da impedire distorsioni palesi o interferenze occulte dovute a volontà pre-congenite od a meri errori, come pare sia avvenuto. È tempo di rimedi. Al fondo di tutto vi è una classe di soggetti chiamati alle delicatissime funzioni di presidente di seggio, totalmente inadeguati e, laddove si richiederebbe una sperimentata capacità tecnico-giuridica, si utilizzano esperienze di soggetti con scarse attitudini alle attività amministrative e di contenuto elettorale.

Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, fornisce un elenco di eleggibili alla carica di presidente di seggio: in primo luogo i magistrati, seguiti dai funzionari civili in pensione, dai notai e dai cancellieri, tutte persone di professionalità acquisita in anni di servizio e non soggetti di capacità presunta *ope legis*. Tale normativa non può però ridivenire operante se essa non è coniugata con un minimo di incentivo tale da indurre le categorie maggiormente chiamate a svolgere i delicati compiti elettorali e non sottrarsi ad essi nel momento della necessità: 130 mila lire per tre giorni di lavoro, sono una cifra irrisoria e non garantiscono neppure un dignitoso pasto in un ristorante di seconda categoria, figuriamoci il guadagno! Le menti migliori in un sistema occidentale vanno premiate e vanno premiate in modo non simbolico, ma con un riconoscimento concreto delle capacità dimostrate e svolte in favore della collettività. La norma richiamata, con gli aggiustamenti di onorari, può contribuire a garantire la presenza di presidenti di seggio adeguati. Come correttivo ed al fine di garantire un cospicuo vivaio di idonei, si può benissimo estendere la chiamata alle larghe schiere dei funzionari direttivi dello Stato e degli enti pubblici che, a tutt'oggi, in materia, sono pressoché non utilizzati. Se l'Italia è un'azienda, anche il settore elettorale deve richiedere le menti più preparate e, quindi, la chiamata, per naturalità di cose, va rivolta dallo Stato a tutti i

suoi servitori, di più alto livello culturale; e dove trovarli se non nei quadri dirigenti dello Stato? Si fa un gran parlare di responsabilizzare i vertici della pubblica amministrazione, con seminari, perorazioni parlamentari e poi, quando è il momento di affidare funzioni di una tale delicatezza, non ci si rivolge a coloro che dovrebbero essere i destinatari naturali delle nomine. Diciamo con franchezza, bisogna valorizzare le capacità di ognuno: non si può pretendere che un giardiniere, con un attestato di frequenza ad un corso informatico, si possa trasformare in un tecnocrate; serve qualcosa di più. Anche il capitolo degli scrutatori va rivisto: il loro reperimento va effettuato per sorteggio in due albi comunali che richiamano alla memoria le famose chiamate di leva che nel nostro Paese non hanno mai funzionato! Un primo albo con circa 70 mila nomi e un secondo albo di volontari. Al sorteggio più della metà non risponde. Suppliscono allora i volontari che sono sempre gli stessi e per di più militanti. Un corteo di vecchi, di disoccupati, di sottoccupati, viene inoltre fatalmente a costituire le strutture dei seggi elettorali, quando non vi acceda qualcosa di peggio.

Andrebbe potenziato, pertanto, il ruolo del Ministero dell'interno, non solo nel coordinamento dei dati, ma soprattutto nella vigilanza sugli stessi, distaccando, ogni venti seggi, un nucleo elettorale di censimenti e raccolta dati, magari rinforzato da quella miriade di dipendenti comunali, esclusivamente scelti, però, dagli uffici elettorali e, quindi, esperti nelle problematiche questioni da affrontare. Insomma, persone in grado di svolgere un tale compito in Italia esistono purché si cerchi. Nei soli ruoli delle varie amministrazioni del settore pubblico, vi sono circa tre milioni (diconsi tre milioni!) di dipendenti, ai quali andrebbe fatto carico, come dovere di ufficio, di partecipare attivamente alla formazione dei seggi elettorali. Oltretutto, l'innovazione garantirebbe contro i rischi di « disinvoltura nell'assegnazione dei dati » per gli inevitabili riflessi che le conseguenti azioni penali

avrebbero sul loro rapporto d'impiego. Anche per questi si deve prevedere un giusto incentivo economico e non quei compensi da Terzo Mondo che attualmente si danno.

Un'altra sperequazione da eliminare è quella che, per quanto attiene ai permessi elettorali, favorisce il dipendente pubblico e penalizza il lavoratore privato.

Se la politica deve essere un servizio per la collettività e se a tutti deve essere garantita la possibilità di entrare a farne parte, senza discriminazioni più o meno indirette, occorre stabilire condizioni di partecipazione paritarie, per i dipendenti sia pubblici sia privati, con identiche facoltà di assentarsi dal lavoro prima della scadenza elettorale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nomina dei presidenti di seggio).

1. All'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Oltre alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 35 del testo unico n. 361 del 1957 e al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 570 del 1960, possono essere iscritti, a domanda, nell'albo di cui al comma 1 del presente articolo, i dirigenti ed i funzionari direttivi dello Stato e degli enti pubblici nonché gli elettori in possesso del diploma di laurea conseguito presso una università italiana ».

« 3-bis. Nel mese di ottobre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono trasmettere alle cancellerie delle corti d'appello competenti, in un apposito elenco, i nominativi dei propri dirigenti e funzionari che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo di cui al presente articolo. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello competente ai presidenti degli ordini professionali ed ai capi degli uffici pubblici relativamente ai nominativi cancellati che sono stati da essi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti, dei dirigenti o dei funzionari direttivi che hanno manifestato, con dichiarazione scritta, il proprio gradimento per l'incarico

di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960. »;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7 le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « alla cancelleria della corte d'appello »;

e) al comma 8 le parole: « Il sindaco sentita la commissione elettorale comunale, » sono sostituite dalle seguenti: « La cancelleria della corte d'appello », e le parole: « comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « include i nominativi dei richiedenti nell'albo »;

f) al comma 9 le parole: « dai commi 5, 6 e 7, » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 5 e 7, ».

ART. 2.

(Nomina degli scrutatori).

1. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il trentesimo giorno antecedente »;

b) il comma 3 è abrogato.

ART. 3.

(Onorari dei componenti gli uffici elettorali).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono sostituiti dai seguenti:

« In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario

fisso forfettario di lire 500 mila al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella disposta per i dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso forfettario di lire 200 mila al lordo delle ritenute di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi primo e secondo sono maggiorati di lire 100.000 ».

ART. 4.

(Corsi di aggiornamento).

1. È fatto carico ad ogni prefettura la cura e la gestione di brevi corsi di aggiornamento per i presidenti e gli scrutatori dei seggi elettorali, ubicati nei comuni della provincia.

2. I corsi di cui al comma 1, della durata di tre giorni e di quattro ore giornaliere, devono essere tenuti tra il quindicesimo ed il decimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, nelle ore pomeridiane, presso un istituto scolastico pubblico a scelta della prefettura.

3. I docenti dei corsi devono essere scelti tra i funzionari dello Stato e degli enti pubblici, esperti in materie giuridiche, con particolare riferimento alla legislazione elettorale. Ai partecipanti, deve essere corrisposto un compenso orario di lire 10.000.

ART. 5.

(Nucleo elettorale).

1. Ogni prefettura deve costituire un nucleo elettorale, formato da cinque funzionari degli uffici elettorali provinciali, al fine del coordinamento dei dati provvisori, della vigilanza e della consulenza per tutte le questioni problematiche da affrontare, nell'ambito dei comuni della provincia.

ART. 6.

(Divieto di manifesti).

1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. È fatto divieto ai candidati alle elezioni regionali ed amministrative, di affiggere manifesti con la propria effigie sui tabelloni elettorali di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni. È cura dei comuni sotto il controllo delle prefetture, richiedere ai candidati un determinato numero di loro fotografie, di eguale formato, da affiggere insieme alle liste dei candidati stessi ».

ART. 7.

(Permessi elettorali).

1. I candidati alle elezioni politiche, regionali ed amministrative, sia dipendenti pubblici sia privati, hanno identica facoltà di assentarsi dal lavoro almeno quindici giorni prima della scadenza elettorale, senza pregiudizio di ferie o remunerazione alcuna.

